



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

n. (...) R.V.G.

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- dott. Roberto Di Bella, presidente;
- dott. Grazia Maria Grieco, giudice;
- dott. Demetrio Ventura, giudice onorario;
- dott. Annunziata Rizzi, giudice onorario;

esaminati gli atti del procedimento in oggetto, relativo ai minori (...), nati rispettivamente in data (...),(...) e (...);

valutate le richieste del pubblico ministero in sede, che ha sollecitato:

1) in data 1.3.2016, previa adeguata istruttoria (tra cui l'audizione dei minori e dei genitori), "l'affidamento ai sensi dell'art. 333 e 336 c.c dei medesimi (...),(...) e (...) ai Servizi Sociali competenti per l'attuazione di un intervento di sostegno e assistenza, riservando al prosieguo ulteriore richieste"; 2) in data 17.5.2016, a seguito dell'istruttoria svolta, "il collocamento dei minori (...) in ambiente extrafamiliare esterno al territorio di riferimento (seppure in regione contigua onde consentire il mantenimento dei rapporti con la madre), con necessaria sospensione, nel quadro di un intervento evidentemente da qualificarsi ex artt. 330 c.c., della responsabilità genitoriale materna";3) in data 19.10.2016, di verificare, nel quadro delle misure

già disposte e con le cautele necessarie, l'attuabilità di un regime di contatti tra gli stessi minori e il padre, riservando all'esito ulteriori richieste.

ha pronunciato il seguente

decreto

Con missiva del 21.1.2016 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria segnalava che era stata richiesta l'adozione delle misure urgenti di protezione nei confronti di (...) che, in sede di interrogatorio, aveva manifestato l'intenzione di collaborare con l'Autorità Giudiziaria, iniziando a rendere dichiarazioni in ordine al contesto mafioso nel quale era inserito - con particolare riferimento alle cosche di 'ndrangheta (...) (cui appartiene anche per legame di sangue, avendo sposato (...), figlia di (...), detenuto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), (...) e (...) operanti in (...) - e ai traffici di sostanze stupefacenti del tipo cocaina condotti.

In tale contesto, segnalava ancora il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il medesimo (...) aveva sollecitato la protezione per i figli minori (...), nato a (...) il (...),(...), nata a (...) il (...),(...), nata a (...) il (...), che, interpellati, non avevano aderito alle misure tutorie.

Avviata l'istruttoria di rito, questo tribunale richiedeva (v. decreto emesso in data 8.3.2016) un'indagine conoscitiva in ordine alla situazione personale e familiare dei minorenni (...) e procedeva alla loro audizione, unitamente a quella della madre, al fine di verificare l'eventuale necessità di accedere, in vista della tutela da accordare ai medesimi, a interventi sul regime della responsabilità parentale.

Inoltre, in considerazione dei fatti esposti nella nota della Procura della Repubblica di Reggio Calabria (relativa al percorso di

collaborazione intrapreso da ...),l'indagine era pure preordinata a verificare la sussistenza di situazioni di potenziale pregiudizio per l'incolumità psico-fisica dei minorenni, rimasti a vivere con la madre a (...).

Ciò premesso, le risultanze dell'indagine espletata inducevano questo tribunale per i minorenni ad adottare – d'urgenza (v. decreto del 17.5.2016) - un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale dei coniugi (...) e (...), con affidamento dei minori (...) e (...) al Servizio Sociale del comune di (...) e il minore (...) anche all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni dell'Amministrazione della Giustizia per le opportune attività di assistenza, vigilanza e sostegno psicologico, da espletarsi in collaborazione con il Consultorio familiare della località di destinazione, con mandato di provvedere all'immediato inserimento dei medesimi in una casa famiglia o in una struttura simile da reperirsi in una regione limitrofa alla (...), dove poteva ricevere accoglienza anche (...), se assenziente.

Con il medesimo provvedimento, questo tribunale raccomandava alle superiori agenzie territoriali di attivare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti, momenti di contatto con tutte le risorse del volontariato qualificato presenti sul territorio nazionale (quale ad esempio quello rappresentato dalla rete di associazioni "Libera"), e a coordinarsi con i servizi omologhi presenti nel territorio di destinazione dei minori.

Ancora, questo giudice invitava l'USSM in sede e le ulteriori agenzie territoriali ad avvalersi, per l'elaborazione e attuazione del necessario percorso di recupero delle competenze genitoriali di (...) e (...), della collaborazione del Servizio di Psicologia del Servizio Centrale di

Protezione (per la parte che concerne ...) e del Consultorio Familiare competente per territorio.

Inoltre, demandava alle superiori agenzie territoriali il compito di organizzare un calendario di incontri tra i minori e i familiari di riferimento, con mandato di sospenderli in caso di pregiudizio, e di raccordarsi con il Servizio Centrale di Protezione per gli incontri protetti con il padre, segnalando che gli stessi dovevano essere preceduti da una specifica attività propedeutica e organizzati con le modalità e i tempi indicati dal predetto ente tutorio.

Il decreto, infine, conteneva la prescrizione rivolta a (...) e (...) di attenersi, a pena di più drastici provvedimenti, alle disposizioni loro impartite dagli operatori delle agenzie delegate.

L'istruttoria espletata successivamente al decreto emesso in data 17.5.2016 impone la conferma del provvedimento ablativo emesso nei confronti di (...) e un giudizio di parziale reintegro nella responsabilità genitoriale per (...).

Come anticipato, delle risultanze dell'indagine espletata risulta che i minori (...) vivono in un contesto familiare e locale, fortemente inquinato dalla presenza di una consorteria di stampo 'ndranghetistico e, quindi, ad alto rischio di pregiudizio per la loro integrità psico-fisica.

Dall'informativa redatta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria (v. nota del 13.4.2016) risulta, innanzitutto, che la madre dei minori (...), è figlia di (...), già sorvegliato speciale di p.s. e detenuto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., nonchè nipote di (...) cl. (...), ritenuto figura apicale dell'omonima consorteria mafiosa

insistente nel territorio di (...) e con interessi diffusi in altre aree della nazione.

Il complesso quadro familiare è ulteriormente aggravato dalla condizione di (...), sottoposto ad un piano provvisorio di protezione in virtù del rapporto di collaborazione con la giustizia, e dalla condotta irregolare palesata dal figlio minore (...), già coinvolto dai familiari in attività illecite.

In merito, deve rammentarsi la sentenza di condanna emessa in data 16.10.2015 nei confronti del medesimo minore per la detenzione, in concorso con i due genitori, di circa 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatto avvenuto in (...) in data 4.12.2014.

Dalla motivazione di tale sentenza (emessa dal g.i.p. presso questo tribunale per i minorenni), che ai fini della presente trattazione occorre brevemente riassumere, risulta che i carabinieri della Tenenza di (...) alle ore 00,00 del 4.12.2014 procedevano, nel corso di un controllo mirato a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, alla perquisizione dell'abitazione dei coniugi (...), sita alla via (...) di (...).

Tale attività conseguiva ad una pregressa perquisizione domiciliare, avente esito negativo, nel corso della quale era tuttavia notato l'atteggiamento particolarmente nervoso e impaziente del minore ivi presente, (...).

Nel corso della successiva perquisizione i militari riscontravano, ancora una volta, il comportamento sospetto del giovane il quale, lungo le scale, improvvisamente accelerava il passo, tentando di svincolarsi dal loro controllo, per dirigersi in tutta fretta presso la camera da letto dei genitori, che avvisava della presenza degli operanti.

In tale circostanza, dalla stanza da letto usciva immediatamente il padre, (...), che, alla vista dei militari, vi faceva rientro, chiudendo la porta, riferendo di doversi prima vestire. Nell'occasione, il M.llo (...) udiva nitidamente aprirsi la porta finestra della camera matrimoniale e subito dopo vedeva uscire dalla stessa (...), coniuge dell'(...), che ne consentiva finalmente l'ingresso agli operanti.

I militari procedevano, pertanto, all'attività di perquisizione che dava esito positivo in quanto all'interno del vano adibito a cucina soggiorno era rinvenuta, in una tazza in porcellana, della sostanza poi appurata, in esito alle analisi tecniche svolte, essere del tipo cocaina, del peso pari a circa gr.4. Inoltre, all'interno del predetto vano, i carabinieri trovavano un bilancino di precisione elettronico nel quale era riscontrata la presenza di residui di polvere bianca e in casa del denaro contante, di piccolo e medio taglio, per il complessivo importo di euro 1.465,00.

All'esterno dell'abitazione, esattamente in asse perpendicolare alla finestra balcone della camera da letto matrimoniale degli (...), era poi rinvenuto per terra un involucro di cellophane trasparente al cui interno erano custoditi 23 involucri di carta stagnola perfettamente sigillati, contenenti sostanza stupefacente (poi accertata) del tipo cocaina, per un peso complessivo pari a circa gr.11.

In sede di interrogatorio innanzi al g.i.p. presso il Tribunale di (...), nell'udienza di convalida del procedimento penale a suo carico, (...) dichiarava che lo stupefacente rinvenuto, anche quello gettato dalla porta finestra della camera da letto, apparteneva al figlio (...).

Il medesimo minore - alla luce della rilevata e non concordata coordinazione dei movimenti di tutti i familiari durante la perquisizione, del palesato (e altrimenti ingiustificato) nervosismo e

delle dichiarazioni rese dalla madre - era condannato alla pena di mesi otto di reclusione e di euro 1.500,00 di multa.

Orbene, il complesso delle condizioni riassunte induce questo tribunale ad un giudizio assolutamente negativo in ordine alle capacità genitoriali e di indirizzo educativo dei coniugi (...), sostanziando il coinvolgimento del figlio minore (...), in una grave vicenda penale, con le correlate conseguenze negative a suo carico (processuali e non), una grave violazione dei doveri riconnessi alla responsabilità genitoriale.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che il giudizio espresso non può essere diverso qualora si volesse prestare fede alle dichiarazioni rese da (...) dinanzi a questo tribunale per i Minorenni in data 15.4.2016.

La donna - modificando platealmente la versione resa nel corso del procedimento penale a suo carico - dichiarava di avere “scaricato” tutta la responsabilità dell'accaduto sul figlio minore perché indotta dal marito, che faceva costantemente uso di droga in casa e non aveva mai avuto il coraggio di denunciare (*“Quando sono stata interrogata dal G.I.P. di (...) ho detto che tutto lo stupefacente rinvenuto, anche quello gettato dalla porta finestra della camera da letto coniugale, apparteneva a mio figlio (...), perché questa versione mi è stata suggerita da mio marito..l'unico responsabile”*).

Orbene, non vi è dubbio che anche tale versione – ove fosse vera – appare ancora più grave, in quanto connotata da un maggior grado di intenzionalità lesiva nei confronti del figlio minore, in ordine al quale si sarebbe attribuita la responsabilità penale di un fatto per cui era estraneo, con compromissione gravissima della sua integrità psico-fisica.

Ma vi è di più.

Le forti perplessità anticipate sulla idoneità a svolgere le funzioni genitoriali della signora (...) sono poi avvalorate dalla circostanza che la medesima, nel rifiutare la proposta di protezione, dichiarava “di non comprendere perché il marito le avesse chiesto di prendere le distanze dai suoi familiari e il motivo per cui i figli dovessero addirittura rinnegare la nonna materna che, a suo dire, li ha sempre circondati di attenzione” (v. relazione stilata dall’assistente sociale del comune di (...) dr.ssa ...)

Parimenti, assolutamente disarmanti risultano le ulteriori giustificazioni fornite dalla signora (...) che, dinanzi a questo giudice, affermava di non ravvisare nel suo contesto familiare alcuna condizione di pregiudizio e/o pericolo per i figli (*“io mi sento in grado di controllare la vita di mio figlio e vi posso assicurare che non vi è alcun pericolo che possa finire in carcere... Non credo che il cognome (...) o (...) possa creare problemi in (...) ai miei figli”*).

La donna, infatti, mostrava stupore per le negative informazioni fornite dai Carabinieri (*“Non riesco a capire per quale motivo i Carabinieri si sono espressi in maniera negativa su di me e sulla condotta di mio figlio (...)”*) non palesando minima preoccupazione per la condotta irregolare tenuta dal figlio (...) che, oltre ad essere stato condannato per il fatto descritto, non risultava impegnato in alcuna attività lavorativa e/o di studio ed era stato respinto in diverse occasioni per le numerose assenze scolastiche, peraltro mai segnalate a questa Autorità Giudiziaria dal Dirigente scolastico dell’Istituto frequentato.

L'incapacità educativa, di indirizzo e contenimento dei figli minorenni palesata dalla signora (...) è poi comprovata dalla irregolare condotta tenuta dagli stessi.

Innanzitutto, la pericolosità di (...) risulta ancora più marcata alla luce delle informazioni fornite dal Comando Provinciale dei Carabinieri di R.C., dalle quali emerge che il medesimo ha assolutamente rifiutato - in ossequio ad un canovaccio consolidato in casi del genere - di incontrare il genitore, prediligendo la frequentazione di parenti coetanei anche con precedenti penali e, quindi, dimostrando di aderire - nonostante la giovane età - a quel contesto familiare permeato da dinamiche malavitose e, comunque, da valori arcaici improntati ad una subcultura, caratterizzata da un travisato senso dell'onore e del rispetto (v. informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri).

L'irregolarità della condotta delle figlie (...) e (...) risulta, invece, dalla oggettiva dispersione scolastica e dall'atteggiamento di assoluto distacco assunto nei confronti del padre, dopo l'inizio del suo percorso di collaborazione con la giustizia.

Valutazioni conclusive

Il negativo quadro evidenziato si è arricchito di ulteriori elementi dopo l'esecuzione del decreto emesso in data 17.5.2016.

Innanzitutto, deve segnalarsi che i minori (...) sono stati inseriti presso la comunità alloggio "(...)" di (...), dove in modo deprecabile non è stato attivato, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso, il modello di intervento previsto in favore dei minori, ovvero "un approccio costante e intensivo diverso da quello tradizionale, con interventi di sostegno psicologico e/ psicoterapico, che siano mirati a consentire ai medesimi di sviluppare in modo autonomo le risorse personali finora compresse dal deleterio ambito di provenienza", da

svolgersi con coordinamento tra il Servizio Sociale del comune di (...) e il suo omologo presente sul territorio, oltre che con la collaborazione del Consultorio familiare della località di destinazione” .

Dalle note inviate a questo ufficio in data 26.9.2016 e 20.10.2016 dal Servizio Sociale del comune di (...) risulta, infatti, che gli interventi di sostegno psicologico e di eventuale percorso psicoterapico dei minori, previsti “in questa delicatissima fase”, non sono stati completamente attivati dal Consorzio dei Servizi Sociali di (...).

Ciò premesso, dalle informazioni fornite dal responsabile della struttura “(...)” e dal Servizio Centrale di protezione risulta che i minori non hanno inteso intrattenere contatti di alcun genere (epistolari e telefonici) con il padre, che è invece solerte (con chiamate quotidiane) nel richiedere alla struttura e ai responsabili, oltre che al servizio sociale, informazioni dei figli.

A fronte di tale situazione, deve ancora una volta rimarcarsi l’inadeguatezza genitoriale della signora (...), che continua ad alimentare nei figli l’ingiustizia del provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare (“ E il tribunale che vuole il loro male”), dimostrando di non comprenderne o di non volerne comprendere il contenuto.

Inoltre, altalenante risultano gli umori della signora, che, dopo avere in un primo momento accettato di rimanere ad (...) con i figli, successivamente ha modificato tale atteggiamento, aggiungendo di volere fare rientrare i figli a (...), condividendo il parere dei familiari che di solito l’accompagnano (v. relazione del servizio sociale di (...) inviata in data 10.8.2016).

Parimenti, la condotta di (...) non appare tutelante sotto il profilo morale e per l’integrità emotiva dei figli, avendo la stessa iniziato –

dopo il percorso di collaborazione con la giustizia del marito - un'opera di svalutazione della figura paterna, attribuendogli condotte (che dovrebbero far propendere per uno stato di tossicodipendenza) di cui non vi è riscontro, secondo una strategia purtroppo tipica in casi e consessi analoghi.

Invero, la versione della signora (...) in ordine ad una presunta dipendenza del marito da sostanze stupefacenti e quelle convergenti dei figli minori (v. verbale del 15.4.2016) non risultano confermate da un conclamato stato di tossicodipendenza dell'(...), che verosimilmente doveva essere rilevato dai funzionari del Servizio Centrale di Protezione (che, invece, non hanno segnalato nulla di rilevante al riguardo)

Parallelamente, il deciso atteggiamento dei figli – che dinanzi a questo giudice hanno preso le distanze dal padre rifiutando ogni possibilità di futuri incontri con il medesimo – non appare del tutto spontaneo, sembrando frutto di incongrue pressioni.

Tale atteggiamento, speculare a quella della madre, conforta nell'affermare il radicamento dei figli minori in un ambiente profondamente permeato da valori negativi, i cui effetti sono immediatamente e direttamente visibili nelle esperienze di vita di tutti e tre i ragazzi (si considerino soltanto le difficoltà scolastiche e la carenza di prospettive chiaramente emergenti dalle audizioni).

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che non trova riscontro in atti la motivazione addotta dalle figlie minori per giustificare il rifiuto di incontri protetti con il padre, quantomeno con riferimento all'unico contatto avuto con il medesimo dopo l'inizio del percorso di collaborazione.

Dall'informativa dei Carabinieri, infatti, non risulta sia accaduto alcunché di rilevante in occasione di tale incontro protetto e, in particolare, non sono state segnalate tensioni tra l'(...) e le figlie o, addirittura, condotte maltrattanti agite da quest'ultimo (a differenza di quanto sostenuto dalle ragazze).

Ma vi è di più.

L'inidoneità educativa e di indirizzo della signora (...) risulta ancora confermata dalla relazione sociale e psicologica in atti, dalla quale emerge l'incapacità della medesima di assicurare una costante frequenza scolastica delle figlie e l'incapacità di operare alcuna revisione critica dello stile di vita agito e della sua situazione familiare, oltre che di fornire risposte adeguate alle esigenze evolutive e emotive dei figli (*“il contesto d'origine e personale quale quello descritto dalla signora (...) appare fortemente carente della consapevolezza da parte dei genitori degli effetti dei loro comportamenti sui figli; carente anche per conseguenza nella adeguata risposta ai bisogni dei figli, tranne che per il soddisfacimento dei bisogni primari”*).

Parimenti, trancianti appaiono le ulteriori considerazioni dello psicologo, là dove si segnala che *“all'interno di un clima e di un contesto in cui si è delineata la personalità della signora (...) e con le risorse a disposizione, non può che essere scontata la prosecuzione e il perpetuarsi di uno schema comportamentale...e di una protezione familiare condizionante, limitativa oltre che inappropriata (Infatti, all'interno del contesto di origine, quale è quello descritto dalla signora (...), emerge che nessuna risposta veniva data per aiutare loro in quanto figli a comprendere quanto accadeva in famiglia, anche quando venivano i carabinieri a prendere il padre, non solo*

perché non vi erano domande formulate dagli stessi, ma perché l'assorbimento delle leggi di convivenza familiare impregnava e plasma la vita dei figli sin da piccolissimi”).

Coerente, poi, la conclusione: *“La signora aggiunge che adesso che lei è madre neanche i suoi figli chiedono perché il padre, il nonno e gli zii si trovano in carcere. Si perpetua uno schema in cui è presente un’intersoggettività in cui è scarsa la capacità di comunicare e di comprendere i bisogni, i sentimenti e le emozioni dell’altro, quasi una difficoltà da parte del genitore a riconoscere i reali bisogni dei figli. Si assiste ad una focalizzazione attenta del genitore che presta attenzione al figlio e ai suoi bisogni sulla base di un’interazione che non è adeguatamente centrata sui bisogni reali del figlio, ma prevalentemente e esclusivamente sui propri bisogni e interessi”.*

Così ricostruita la vicenda, deve ribadirsi che le condotte agite da (...) sono assolutamente da censurarsi, sostanziando una palese violazione dei doveri riconnessi alla responsabilità genitoriale.

Tali comportamenti, peraltro, hanno arrecato un concreto pregiudizio all’integrità psico-fisica dei figli minori e, in particolare, di (...), coinvolto a pieno titolo in una grave vicenda penale, conclusasi con una sentenza di condanna in primo grado.

Nel quadro familiare e sociale così riassunto è agevole predire che il modello educativo proposto dagli stretti familiari - in cui i comportamenti sovversivi delle regole morali e civiche del vivere vengono per *facta concludentia* indicati come norma di vita e linea di condotta – rischia concretamente di compromettere lo sviluppo dei minori, esponendoli a condotte devianti e a un futuro di sofferenza, in cui la carcerazione appare – nella migliore delle ipotesi – come un destino ineluttabile.

Nessun dubbio sulla legittimità di tali opzioni in sede giudiziaria: il contesto familiare criminale ha *ab imis* un'inidoneità educativa che nasce dalla condivisione ed acquisizione di disvalori sociali, trasmessi per 'eredità': si profila, cioè, una chiara *culpa in educando* o *in vigilando* dei genitori, se non una condotta dolosamente maltrattante o inosservante dei doveri di assistenza familiare.

La copertura costituzionale è, innanzitutto, assicurata dall'art. 30 Cost. ("E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli", ma "nei casi di incapacità dei genitori, la legge prevede a che siano assolti i loro compiti"), e ancora dagli art. 2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale") e 31, comma secondo, Cost. ("La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"), secondo cui è preciso compito dello Stato - e delle proprie diramazioni istituzionali- proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e intervenire a tutela dell'integrità fisica e sociale dei minori, mediante interventi volti alla salvaguardia di reali opportunità esistenziali che consentano un'effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale, mediante il ripristino di valori collettivi condivisi.

Quanto alla normativa pattizia internazionale, assoluto rilievo riveste la convenzione stipulata a New York nel 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 1991, che, dopo avere stabilito nel preambolo che i genitori devono educare il fanciullo "*a diventare un membro utile della società e a sviluppare il suo senso di responsabilità morale e sociale*", tra l'altro ha statuito: "In tutte le decisioni relative ai

fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente “ (art. 3, comma 1), che può comportare “*la separazione dai suoi genitori quando maltrattano o trascurano il fanciullo*” (art. 9).

Tra le fonti internazionali deve anche rammentarsi l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), secondo cui:“ *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza privata. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica sull'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*”¹.

In sintesi, benché le fonti internazionali e nazionali statuiscano a favore del minore il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia, è altresì vero che esse consentano la separazione dai genitori – ancorché temporanea - allorquando “*è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo*” (in tal senso vedasi *Commento generale n. 1, sulle finalità dell'educazione, approvato dal Comitato sui diritti dell'infanzia del 17.4.2001 nel corso della 32° sessione-doc CRC/GC/2001/1*).

¹ In applicazione di tale principio, nella giurisprudenza della C.E.D.U. relativo all'art. 8 è ricorrente l'affermazione che la privazione delle potestà (ora responsabilità) genitoriali rappresenta una misura particolare di vasta portata da applicare solo in presenza di circostanze eccezionali, ove giustificate da un'esigenza imperativa di rispondenza al migliore (maggiore) interesse del minore. In particolare, è ricorrente l'assunto che l'intervento dello Stato sull'esercizio della responsabilità genitoriale deve ritenersi legittimo laddove sia previsto dalla legge, sia rivolto a perseguire uno o più fini legittimi e se costituisce una misura necessaria in una società democratica (cfr. ex multis, sez.IV 17 luglio 2012, n. 64791, caso M.D. e altri contro Malta).

Detto altrimenti, il diritto sopra evidenziato non deve considerarsi assoluto in quanto da un lato, presuppone, sotto il profilo pratico, un corrispondente adempimento da parte dei genitori, mentre dall'altro esso sottende un bilanciamento di interessi con altri diritti volti alla salvaguardia di principi parimenti fondamentali, quali -per certo- il diritto ad assumere le responsabilità della vita, correlato al dovere dei genitori di garantire un *habitat* educativo consono al rispetto delle norme sociali e giuridiche.

Allorquando questo impegno educativo dei genitori manchi, ancor più se per scelte valoriali opposte, lo Stato – e, quindi, l'autorità giudiziaria – ha l'obbligo di intervenire prendendosi carico delle sorti sociali ed esistenziali di questi minori, al fine di preservarli dalle prevedibili conseguenze riconnesse al mancato rispetto dei valori condivisi.

In conclusione, in applicazione dei principi normativi nazionali e sopranazionali richiamati, può trarsi la conclusione che deve essere tutelato il diritto del minore a crescere ed essere educato all'interno della sua famiglia; tale diritto fondamentale però non è assoluto e, nel superiore interesse del minore, deve essere bilanciato con quello, altrettanto fondamentale, di ricevere un'educazione responsabile che lo preservi dalle conseguenze riconnesse alla trasgressione dei valori condivisi, consacrati nelle norme indicate.

Il modello educativo mafioso è, pertanto, censurabile con gli interventi previsti dagli artt. 330 e ss. c.c. e può dar luogo a responsabilità civile indiretta ex art. 2048 c.c. per culpa in educando o in vigilando, se non a reato – ex artt. 570 e 572 c.p.- nei casi di dolo.

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha affermato il principio che il genitore che ometta deliberatamente di costituire per il

figlio un valido modello parentale e fecondo sul piano educativo, deve risarcire ogni danno così arrecato anche quando il comportamento omissivo, costituente eventualmente reato ex art. 570 c.p., non sia ritualmente accertato e sanzionato in sede penale (cfr. Cass. Sez. I, 10 aprile 2011, n. 5652).

Ne segue, quale logico corollario, la necessità di allontanare temporaneamente i minori (...) dal loro ambiente familiare, che risulta intriso dei disvalori tipici della criminalità organizzata, invischiante e non tutelante, come hanno dimostrato gli episodi riassunti. Tale misura si rende necessaria al fine di sottrarre i ragazzi ad un destino ineluttabile e, nel contempo, per consentire loro di sperimentare modelli culturali, educativi e psicologici diversi.

In merito, l'influenza negativa della famiglia di appartenenza e il forte timore indotto nella comunità locale, come evidenziato dal Comando provinciale dei Carabinieri, confermano la necessità di individuare le risorse necessarie al recupero dei giovani in un contesto diverso da quello, facilmente raggiungibile e suggestionabile, della Regione Calabria.

Per l'effetto, deve confermarsi l'affidamento dei medesimi al Servizio Sociale del Comune di (...) e l'inserimento dei medesimi nella attuale struttura comunitaria.

Quanto al modello di intervento in favore dei minori (...), deve ribadirsi la necessità di un approccio costante e intensivo diverso da quello tradizionale, con interventi di sostegno psicologico o psicoterapico, che siano mirati a consentire ai medesimi di sviluppare in modo autonomo le risorse personali finora compresse dal deleterio ambito di provenienza, in un'ottica di affrancamento dalla cultura malavitosa assimilata. Tale strategia va poi coordinata con i necessari

interventi sui genitori, mirati al recupero delle competenze genitoriali e ad un corretto approccio educativo con i figli.

A tal fine, per la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti, l'U.S.S.M. in sede, con riferimento al solo (...), e il Servizio Sociale dovranno attivare momenti di contatto con tutte le risorse presenti sul territorio (volontariato etc.), coordinarsi con l'omologo Ufficio e i servizi socio-sanitari della località in cui si trovano i minori.

Parimenti, le agenzie sociali sopra indicate, previo coordinamento da parte dell'U.S.S.M. in sede (in virtù del protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014) per (...) e in collaborazione con il Consultorio Familiare di riferimento, dovranno organizzare un programma di recupero delle competenze genitoriali per i signori (...) e (...) e di educazione alla legalità/recupero sociale per i minori.

Per la parte che concerne il collaboratore (...), inoltre, le agenzie territoriali dovranno avvalersi della collaborazione del Servizio di Psicologia del Servizio Centrale di Protezione e del medesimo ente (SCP) per gli incontri protetti con i figli minori, tenuto conto del preminente interesse dei medesimi, che dovranno essere preparati adeguatamente e in modo individuale.

In altri termini, tali incontri dovranno essere organizzati dal Servizio Sociale e dall'U.S.S.M. in sede in stretta collaborazione con il Servizio Centrale di Protezione, secondo tempi e modalità che devono demandarsi all'ente tutorio anche in funzione delle esigenze di tutela del collaboratore, con mandato di sospenderli in caso di pregiudizio per i minori.

Deve essere demandata alle superiori agenzie territoriali, in collaborazione con la struttura comunitaria, la gestione degli incontri

con i familiari di riferimento, con mandato di sospenderli in caso di pregiudizio.

Come anticipato, il coordinamento degli interventi deve affidarsi all'U.S.S.M. in sede per (...), in virtù della pendenza penale segnalata e in ossequio alle statuizioni del protocollo d'intesa siglato in data 15.7.2015.

La presente misura – la cui efficacia cesserà per il minore (...) al compimento del diciottesimo anno di età - deve intendersi anche ai sensi dell'art. 25 del R.D.I. n. 1404 del 1934, attesa l'irregolarità della condotta e del carattere dimostrata da tutti i germani (...): confortano tale valutazione la commissione del reato sopra indicato, la netta presa di distanza dal genitore –collaboratore di giustizia, l'assenza di alcuna progettualità, le ripetute bocciature scolastiche, l'inosservanza degli obblighi scolastici e lo stile di vita segnalato dai carabinieri, improntato al disimpegno e alla frequentazione di soggetti pregiudicati, con grave rischio di ulteriore devianza.

Quanto ad (...), deve ribadirsi che la condotta del medesimo – sicuramente biasimevole per l'episodio che ha condotto al coinvolgimento del minore (...) – e lo stile di vita criminale adottato sino a poco tempo fa non rassicurano circa la proposizione ai figli di modelli educativi consoni.

Il percorso di collaborazione con la giustizia, appena avviato dal medesimo, deve, tuttavia, essere valutato positivamente e pone le basi per una futura riconsiderazione (sotto il profilo del totale reintegro), ove ne ricorressero gli ulteriori presupposti, della sua responsabilità genitoriale.

In altri termini, certamente meritevole è la motivazione addotta alla sua scelta (maturata in stato di libertà personale e senza alcuna

indagine a suo carico) di collaborare con la giustizia, ovvero la volontà di cambiare radicalmente la propria esistenza e quella dei familiari più stretti.

Analogamente, meritevole è lo sforzo che il medesimo sta operando per riconquistare – al momento vanamente – la relazione con i suoi figli, che verosimilmente hanno subito e continuano a subire pressioni da coloro che temono di essere interessati dal disvelamento di quelle condotte illecite, che costituiscono il logico e naturale oggetto delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria nell'ambito del percorso collaborativo intrapreso.

Ciò premesso, il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale emesso nei suoi confronti deve essere attenuato in quello più lieve previsto dall'art. 333 c.c..

La necessità di operare ulteriori approfondimenti, anche in ordine alle dichiarazioni dal medesimo rese con riferimento alla condotta delittuosa riguardante l'episodio criminoso del 4.12.2014, e quella di predisporre un percorso graduale di preparazione agli incontri con i figli suggeriscono tale soluzione prudentiale.

Il presente provvedimento e gli atti del presente procedimento devono essere trasmessi, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013 e per la concertazione di eventuali azioni sinergiche, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria.

Deve ancora precisarsi che gli oneri economici relativi alla permanenza dei giovani nella struttura prescelta, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori, con la conseguenza che l'Ente territoriale che abbia anticipato le spese di affidamento e ricovero potrà rivalersi nei confronti dei familiari inadempienti (cfr. art. 25 del

R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, nel testo modificato dalla L. 25 luglio 1956 n. 888).

Ricorrono le condizioni - attesa l'urgenza e la gravità della situazione prospettata, con correlato rischio di devianza o comunque di pregiudizio per i minori (...) - per decretare l'immediata efficacia del presente provvedimento, che dovrà avere durata minima di anni uno, salva diversa determinazione di questa autorità giudiziaria e possibilità di rinnovo al termine del periodo di valutazione.

Un'ultima precisazione.

Il tribunale segnala sin d'ora che ogni eventuale revoca (totale o parziale) delle statuizioni emesse sarà subordinata, dopo il periodo di un anno previsto per il monitoraggio, al recupero delle relazione padre-figli, alla ripresa della frequenza scolastica e ad una chiara presa di posizione da parte della signora (...) in ordine alla scelta di legalità del marito, da operare in chiave di revisione critica delle condotte proprie e dei suoi familiari, da condividere con i figli in una prospettiva educativa e tutelante da ulteriori pregiudizi.

Parimenti, saranno valutate le ulteriori informazioni fornite in ordine al percorso collaborativo di (...) dalle Autorità giudiziarie competenti.

Ne consegue che il percorso di sostegno psicologico/ psicoterapico dei minori – da attivarsi immediatamente e con modalità intensive per scongiurare ulteriori difficoltà - e quello di supporto alla genitorialità previsto per la signora (...) dovranno avere anche tale finalità.

Infine, ai fini della corretta esecuzione del presente provvedimento, lo stesso dovrà essere spiegato ai minori e ai genitori con l'ausilio di personale specializzato della struttura, dei servizi socio-sanitari e, per quel che concerne (...), dal Servizio di Assistenza Psicologica del Servizio Centrale di Protezione.

Visti gli artt. 330 e 333 c.c., 25 RDL 20.9.1934 n. 1404;

P.Q.M.

Dichiara

(...) decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli minori (...), (...) e (...).

Conferma

l'affidamento, anche in limitazione della responsabilità genitoriale di (...), dei minori (...) e (...) al Servizio Sociale del comune di (...) e del minore (...) pure all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni dell'Amministrazione della Giustizia per le opportune attività di assistenza, vigilanza e sostegno psicologico/psicoterapico, da espletarsi in collaborazione con i servizi socio-sanitari della località di destinazione.

Conferma

l'inserimento - per il termine di anni uno - dei minori (...) nella attuale struttura comunitaria, salva diversa determinazione di questa autorità giudiziaria e possibilità di rinnovo all'esito della valutazione, e, con esclusivo riferimento ad (...), sino al raggiungimento della maggiore età.

Invita

l'U.S.S.M. in sede e il Servizio Sociale ad attivare senza ritardo, per la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti, momenti di contatto con tutte le risorse del volontariato qualificato presenti sul territorio nazionale (quale ad esempio quello rappresentato dalla rete di associazioni "Libera"), e a coordinarsi con i servizi omologhi presenti nel territorio di destinazione dei minori.

Invita

l'USSM in sede e le ulteriori agenzie territoriali ad avvalersi, per l'elaborazione e attuazione del necessario percorso di recupero delle competenze genitoriali di (...) e (...), della collaborazione del Servizio di Psicologia del Servizio Centrale di Protezione (per la parte che concerne ...) e del servizio socio-sanitario competente per territorio che, per la parte relativa alla provincia di Reggio Calabria, dovrà essere individuato dal Coordinatore dei Servizi Socio-sanitari dell'Asp, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014 .

Demanda

alle superiori agenzie territoriali il compito di organizzare un calendario di incontri tra i minori e i familiari di riferimento, con mandato di sospenderli in caso di pregiudizio, e di raccordarsi con il Servizio Centrale di Protezione per gli incontri protetti con il padre, che dovranno essere preceduti da una specifica attività propedeutica e organizzati con le modalità e i tempi indicati dal predetto ente tutorio.

Prescrive

a (...) e (...) di attenersi, a pena di più drastici provvedimenti, alle disposizioni che saranno loro impartite dagli operatori delle agenzie delegate.

Dispone

la trasmissione di copia del presente provvedimento e degli atti del procedimento, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Richiede

al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ogni ulteriore informazione ostensibile in ordine allo *status* attuale e

alla situazione processuale/personale di (...), al fine di valutare la sussistenza di eventuali presupposti per un reintegro nella sua responsabilità genitoriale.

Conferma

la nomina dell'avv. (...) del foro di Reggio Calabria quale curatore speciale dei minori (...), con avviso che potrà rivestire contestualmente la qualifica di difensore tecnico dei medesimi.

Dispone

la trasmissione del presente provvedimento al giudice tutelare presso il tribunale di (...) per quanto di eventuale competenza.

Comunica

alle agenzie socio-sanitarie indicate che ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione delle statuizioni del presente provvedimento sarà segnalato alle competenti Autorità giudiziarie.

Archivia

Il procedimento, a decorrere dal 24.12.2016, nella parte relativa ad (...), con revoca dei provvedimenti emessi a sua tutela.

Dispone

la comunicazione/notificazione del presente decreto:1) al Pubblico Ministero in sede; 2) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria; 3) al giudice tutelare competente per territorio; 4) al Servizio Sociale sopra indicato; 5) all'U.S.S.M. in sede; 6) al responsabile della comunità alloggio "(...)"; 7) al Consorzio dei Servizi Sociali A/5 di (...), per l'immediata attivazione degli interventi psico-sociali richiesti;8) al Coordinatore dei servizi socio-sanitari dell'A.S.P., per quanto indicato in parte motiva e in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014; 9) al Servizio Centrale di protezione per quanto indicato in

parte motiva, tramite N.O.P. Calabria; 10) a (...) con le modalità imposte dal suo *status*, a (...),(...) e (...); 11) al curatore speciale.

Segnala che, ai sensi dell'art. 52, co. 5, del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione del presente decreto, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Reggio Calabria, 25.10.2016

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)